



**BANDO DI CONCORSO ANNO 2022 PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'AFFITTO
previsto dalla Legge 9.12.1998 N° 431, art. 11 – Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione**

Il presente bando di concorso anno 2022, **approvato con Determinazione Dirigenziale della Direzione Welfare n. 3035 del 08/11/2022** disciplina l'assegnazione di contributi a sostegno dell'affitto corrisposti nell'anno 2021 sulla base di quanto definito dalla Regione Umbria in merito ai requisiti che devono essere posseduti dai richiedenti, nonché le modalità e le procedure a cui devono attenersi i Comuni per la predisposizione dei bandi e delle graduatorie.

Vista la **legge 431/98** e successive modifiche e integrazioni recanti "disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" che all'art. 11 ha istituito il Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione da ripartire annualmente alle Regioni e finalizzato a sostenere economicamente i nuclei familiari che corrispondono canoni di locazione eccessivamente onerosi rispetto al reddito percepito;

Visto il decreto del 19 luglio 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione con il quale sono state apportate modifiche circa i criteri e le procedure per l'assegnazione del contributo ex art 11;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 990 del 28/09/2022 con la quale la Regione Umbria ha ripartito ai Comuni le risorse economiche per l'anno 2022 e ha approvato l'allegato A *relativo ai requisiti, criteri, procedure per l'assegnazione dei contributi in oggetto.*

REQUISITI, CRITERI, PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

1) AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente normativa disciplina le procedure e le modalità per l'erogazione dei contributi del Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art.11 della legge 9 dicembre 1998 n.431 e al decreto del Ministero dei lavori Pubblici del 07 giugno 1999.

2) DESTINAZIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi sono ripartiti dalla Regione ed assegnati ai Comuni, i quali li erogano ai conduttori di immobili in possesso dei requisiti di cui al successivo paragrafo 3) al fine di integrare il pagamento dei canoni di locazione.

3) BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI

Sono ammessi a beneficiare dei contributi i conduttori di alloggi di proprietà pubblica o privata titolari, alla data del bando, di un contratto, **non a canone sociale**, registrato ed in possesso dei seguenti requisiti:

A. Requisiti che deve possedere il solo richiedente, titolare della domanda

A.1 Cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla



condizione dello straniero) o di stranieri in possesso dei requisiti di cui all' articolo 40, comma 6 dello stesso D.Lgs. 286/1998;

A.2 Residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nel bacino di utenza a cui appartiene il Comune che emana il bando, a condizione che le stesse sussistano nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi (art.29 c.1 lett.a L.R. n.23/2003);

- è stabile ed esclusiva, l'attività lavorativa svolta dal richiedente nel territorio regionale negli ultimi cinque anni;
- è principale, l'attività lavorativa svolta negli ultimi cinque anni che, dal punto di vista retributivo o temporale di ciascun anno, viene svolta nel territorio regionale nella misura di almeno il sessanta per cento o della retribuzione complessiva o del tempo lavoro ".

Il richiedente deve presentare la domanda nel Comune di residenza.

(Se non ha la residenza in Umbria da 5 anni, ma ha l'attività lavorativa in Umbria da almeno 5 anni) deve presentare la domanda nel Comune dove ha in locazione l'alloggio oggetto del contratto di affitto.

B. Requisiti che devono possedere tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico, compreso il richiedente titolare della domanda:

B.1 Non titolarità del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio, o quota parte di esso, ovunque ubicato sul territorio nazionale, adeguato alle esigenze del nucleo familiare. Un alloggio si considera adeguato (art.29 c.1 lett. d L.R. n.23/2003) qualora sussistano una o entrambe le seguenti condizioni:

- *consistenza dell'immobile: calcolata dividendo per sedici la superficie abitativa, al netto dei muri perimetrali e di quelli interni. Dalla suddivisione si ottiene il numero di vani convenzionali. Le eventuali cifre dopo la virgola sono arrotondate per difetto sino a 0,5 e per eccesso al di sopra di 0,5. Il numero ottenuto è rapportato a quello dei componenti il nucleo familiare e l'alloggio si considera adeguato, qualora tale rapporto è uguale o superiore ai seguenti parametri:
1,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di una persona;
2 vani convenzionali per un nucleo familiare di due persone; 2,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di tre persone; 3 vani convenzionali per un nucleo familiare di quattro persone; 3,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di cinque persone ed oltre;*

Si considera in ogni caso adeguato un alloggio accatastato nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

Non possiede il requisito di cui al precedente punto B. il nucleo proprietario di più alloggi, o quote parti di essi, anche se tutti inadeguati, sia sotto il profilo della consistenza degli immobili che del reddito da fabbricati.

Non si tiene conto del diritto di proprietà, comproprietà o degli altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale che, in sede di separazione personale dei coniugi o di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, è stata assegnata al coniuge o all'ex coniuge, e non è nella disponibilità del richiedente.

B.2 Reddito da fabbricati annuo complessivo dichiarato ai fini fiscali dal nucleo familiare non superiore ad euro 200,00.



C. Essere percettore di reddito nell'anno di riferimento (anno relativo ai redditi da considerare per la richiesta dell'ISEE)

C.1 Avere un'attestazione ISEE non superiore ad € 30.000,00;

Il nucleo familiare che ha subito una riduzione del reddito in ragione dell'emergenza COVID-19, può presentare l'ISEE corrente (riduzione del reddito IRPEF superiore al 25%, in base a quanto stabilito dalla vigente normativa).

D. Incompatibilità del contributo

D.1 E' escluso dal beneficio il nucleo familiare che, in relazione al canone d'affitto pagato nell'anno precedente la pubblicazione del bando:

- è titolare di un contratto di locazione a canone sociale;
- ha usufruito di contributi pubblici ad integrazione del canone di locazione ad eccezione di quanto indicato al successivo paragrafo D.2;
- ha usufruito delle detrazioni d'imposta effettuate in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi (art.10, comma 2 L.431/98);

D.2 Non è escluso dal beneficio il nucleo familiare che, in relazione al canone d'affitto pagato nell'anno precedente la pubblicazione del bando ha usufruito:

- della quota affitto erogata con il reddito di cittadinanza che verrà compensata dall'INPS, previa comunicazione da parte dei Comuni, secondo le modalità stabilite dallo stesso Ente.
- di contributi erogati a sostegno della locazione con misure straordinarie anche connesse all'emergenza COVID-19. In questo caso la somma dei benefici economici a sostegno della locazione non potrà superare l'importo del canone annuo di locazione.

4) DIMENSIONI DELL'ALLOGGIO e CANONE DI LOCAZIONE

A. L'alloggio condotto in locazione deve essere accatastato in una delle seguenti categorie: A2-A3-A4-A5-A6-A7 di dimensione:

- fino a 120 mq. per nuclei familiari composti da una o due persone;
- fino a 150 mq. per nuclei familiari composti da tre persone ed oltre;

B. Il canone di locazione da dichiarare è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori, aggiornato ai fini dell'imposta di registro per l'anno precedente alla pubblicazione del bando.

5) DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

Deve essere presentata una sola domanda per nucleo familiare.

La domanda potrà essere presentata dal giorno 10 novembre 2022 e dovrà pervenire al Comune di Terni entro il termine perentorio del 27 dicembre 2022, ore 12.00.

La domanda di assegnazione dei contributi, comprensiva dell'allegato privacy, deve essere presentata per via telematica inserendo i dati richiesti nell'apposita PROCEDURA DI ISTANZA ON LINE, resa disponibile nel Sito



Web del Comune di Terni (www.comune.terni.it) nella sezione “*servizi online per il cittadino*”, sulla base del modello predisposto dalla Regione Umbria.

Per accedere alla procedura di presentazione istanza on line è necessario l’accreditamento mediante il Sistema di Identità Digitale denominato SPID.

Il riconoscimento digitale – effettuato mediante uno dei predetti sistemi – dovrà essere eseguito esclusivamente dal soggetto richiedente il contributo.

Il richiedente deve dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il possesso dei requisiti previsti.

La domanda di partecipazione, presentata mediante l’utilizzo dell’apposita procedura on line, prevede l’acquisto di una marca da bollo di € 16,00 - i cui estremi (N. marca e data di emissione) dovranno essere inseriti nella procedura.

La domanda dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dalla documentazione richiesta dal programma attraverso gli appositi link per il caricamento dei file, consistente, tra l’altro, nella copia digitale di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità e, per i cittadini non appartenenti all’U.E. (art.38 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000), del permesso di soggiorno o carta di soggiorno, anch’essi in corso di validità.

6) FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Il Comune istruisce le domande pervenute entro 30 giorni dalla scadenza del bando e formula le graduatorie provvisorie relative alle seguenti categorie:

- A) nuclei familiari con ISEE, ordinario o corrente, non superiore a due pensioni minime INPS, rispetto al quale l’incidenza del canone annuo di locazione non è inferiore al 14%;
- B) nuclei familiari con ISEE, ordinario o corrente, superiore a due pensioni minime INPS, e fino ad Euro 30.000,00, rispetto al quale l’incidenza del canone annuo di locazione non è inferiore al 24%.
 - a. Le domande sono ordinate in ciascuna graduatoria in ordine decrescente di incidenza del canone sul valore ISEE.
 - b. In caso di uguale incidenza ha la precedenza la domanda con valore ISEE più basso.
 - c. Le domande con valore ISEE pari a zero, sono ordinate in base al canone di locazione decrescente.
 - d. I casi di parità verranno risolti tramite sorteggio.

Graduatorie provvisorie

Le graduatorie provvisorie degli ammessi e gli elenchi degli esclusi saranno pubblicate all’Albo Pretorio on line e sulla pagina istituzionale del Comune dedicata al contributo affitto, in forma anonima secondo la vigente normativa sulla privacy, per 30 giorni.

Il codice identificativo assegnato a ciascun utente è rappresentato dal numero di protocollo indicato nella ricevuta rilasciata all’utente una volta inserita ed inviata la domanda online.

L’ufficio competente non invierà comunicazioni personali ai soggetti richiedenti il contributo;



Entro il periodo di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, gli esclusi possono presentare alla Direzione Welfare del Comune di Terni richieste di riammissione in graduatoria mentre gli ammessi eventuali richieste di rettifica del punteggio.

Graduatoria Definitiva

Decorsi i termini per gli eventuali ricorsi o richieste di rettifica del punteggio, l'ufficio competente, esaminati gli stessi, formula le graduatorie definitive e l'elenco degli esclusi.

Le graduatorie definitive e l'elenco delle domande escluse, approvate con Determinazione Dirigenziale, sono pubblicate all'Albo Pretorio online in forma anonima secondo la vigente normativa sulla privacy e sulla pagina istituzionale del Comune dedicata al contributo affitto.

L'ufficio competente non invierà comunicazioni di ammissioni o di esclusioni ma verrà indicato negli elenchi pubblicati il numero di protocollo assegnato a ciascuna istanza presentata.

L'atto di approvazione delle graduatorie definitive, e le relative graduatorie allegate sono trasmesse alla Regione Umbria ai fini del trasferimento del finanziamento da parte della Regione Umbria.

Il provvedimento di approvazione delle graduatorie definitive può essere impugnato da chiunque ne abbia interesse in base alla normativa vigente.

7) DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI

I Comuni determinano l'entità del contributo da concedere ai nuclei familiari collocati nelle graduatorie sulla base del canone di locazione, come definito al paragrafo 4) B, relativo all'anno precedente a quello di emanazione del bando con riferimento alle seguenti categorie:

A) Per i nuclei familiari inclusi nella categoria A) di cui al precedente punto 7A) il contributo è dato dalla differenza tra il canone di locazione ammissibile e il 14% dell'ISEE, fino ad un massimo di € 3.000,00;

B) Per i nuclei familiari inclusi nella categoria B) di cui al precedente punto 7B) il contributo è dato dalla differenza tra il canone di locazione ammissibile e il 24% dell'ISEE, fino ad un massimo di € 2.300,00.

C) Il Comune attribuisce il finanziamento regionale a ciascuna graduatoria in base all'entità del fabbisogno riscontrato in ciascuna di esse.

8) CONTROLLI

1. Ai sensi dell'art. 71 del DPR. 445/2000 l'Amministrazione Comunale procede ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Tali controlli possono essere effettuati anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva fino alla totale erogazione del contributo.

2. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.



**COMUNE DI TERNI
DIREZIONE WELFARE**

Piazza San Francesco 14
05100 Terni

Tel. +39 0744.549.375
Donatella.accardo@comune.terni.it
comune.terni@postacert.umbria.it



3. L'Amministrazione comunale provvede a recuperare le somme indebitamente percepite.

I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando.

MOTIVI DI ESCLUSIONE DELLE DOMANDE

Sono escluse:

- Le domande pervenute al Comune di Terni oltre il termine di scadenza (27 dicembre 2022 – ore 12.00).
- Le domande dalle quali si evinca la mancanza dei requisiti previsti dal presente Bando di Concorso.
- Le domande nelle quali si riscontrano autocertificazioni non veritiere.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità connesse al presente procedimento e ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Terni nella persona del suo legale rappresentante.

Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente della Direzione Welfare.

I dati saranno trattati per il tempo stabilito dalla normativa nazionale e gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali e di ottenere la rettifica degli stessi nonché di rivolgersi all'Autorità Garante per proporre reclamo.

Per informazioni, chiarimenti in merito al presente Bando di concorso contattare il seguente numero:
tel. 0744.549358 dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00
e-mail: direzionewelfare@comune.terni.it

Terni, 8 novembre 2022

Il Dirigente ad interim
Dott.ssa Donatella Accardo